



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI**

Tel. 0789 563644 – Fax. 0789 563645 – Numero Blu 1530

Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

ORDINANZA N. 23/2020

**INTERDIZIONE MURO FRANGIFLUTTI BANCHINA MOLO NORD
SITUATA PRESSO IL PORTO TURISTICO/PESCHERECCI DI GOLFO ARANCI**

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTE** le proprie ordinanze n. 32/2004 in data 01 Luglio 2004 che approva il “Regolamento di sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Golfo Aranci”, n. 29/2016 in data 13 giugno 2016 che disciplina la banchina al transito nel tratto in prossimità delle c.d. “Casette” del Porto Turistico-Pescherecci, n. 01/2020 che individua la banchina di emergenza situata presso il porto turistico/pescherecci di Golfo Aranci;
- VISTI** gli atti di ufficio;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 81 e 1774 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- RITENUTO** necessario prevenire il verificarsi di possibili danni e salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose nonché tutelare la sicurezza della navigazione;

ORDINA

Art. 1 – Porto Turistico-Pescherecci muro frangiflutti banchina Nord interdizione dell’area

Nell’intero muro del molo frangiflutti della banchina nord del porto turistico/pescherecci, di lunghezza pari a 80 (ottanta) metri, nel tratto compreso tra il fanale rosso e la testata della banchina al transito denominata “Le Casette” di cui all’ordinanza 29/2016 citata in premessa, e nell’intera testata del fanale rosso per metri 7 (sette) dal ciglio banchina interno, meglio evidenziato, a titolo esemplificativo, nell’annessa planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è vietato salire sul muro e sulla piazzola del fanale rosso, parimenti, è vietato l’accesso pedonale, lo stazionamento e qualsiasi tipo di pesca.

Art. 2 – Ulteriori divieti

Nel tratto di banchina esterno al molo frangiflutti di cui all’art. 1, ai fini di sicurezza della navigazione vige il divieto di ormeggio, di pesca e di attività balneari e/o subacquee.

Art. 3 – deroghe

I divieti di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto e delle forze di polizia, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna al personale del servizio zona fari di la Maddalena della Marina Militare, nonché al personale del servizio 118 che debbano accedere al sito oggetto di interdizione in ragione dei rispettivi compiti d'istituto.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti:

- a. se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
- b. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell'art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci, nonché trasmissione agli organi di informazione locale.

Golfo Aranci, lì 19 Giugno 2020

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

ALLEGATO ALL'ORDINANZA 23/2020 DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GOLFO ARANCI

